

ACCORDO PER L'ASSISTENZA SANITARIA DI GRUPPO DELLE FORME ASSICURATIVE

Il giorno 27 novembre 2008 in Verona tra

il Banco Popolare in rappresentanza delle Aziende del Gruppo Banco Popolare interessate al presente accordo,

gli Organismi Sindacali Aziendali delle Aziende interessate (Banco Popolare, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, S.G.S., S.G.C., Banca Popolare di Verona, CreBerg, EfiBanca, Ducato, Bipielle Real Estate, Banca Aletti, Aletti Gestielle)

e

la Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare

premessato che

- con l'Accordo Quadro di Gruppo del 30.6.2007 le Parti hanno concordato di avviare, entro il 31.12.2007, un complesso ed articolato confronto sul tema dell'assistenza sanitaria integrativa, con l'intento di pervenire ad una disciplina della materia coerente con la struttura di Gruppo;
- con la lettera del 19.12.2007 la Delegazione Sindacale del Gruppo ha richiesto di affrontare la materia della assistenza sanitaria integrativa con l'obiettivo di giungere ad una armonizzazione delle forme esistenti all'interno del Gruppo;
- nel corso del mese di luglio 2008 le Aziende del Gruppo hanno presentato alle rispettive Organizzazioni Sindacali Aziendali un unico documento informativo, che viene allegato alla presente intesa costituendone parte integrante (all. 1), con il quale sono state presentate:
 - la ricognizione conoscitiva delle molteplici forme assistenziali attualmente esistenti, delle relative modalità di gestione, nonché delle platee di iscritti in servizio ed in quiescenza e delle prestazioni erogate, sia in forma assicurativa che in forma diretta;
 - l'individuazione della linea di intervento volta a realizzare l'armonizzazione delle forme assistenziali già gestite con polizza assicurativa;
- il presente accordo costituisce una razionalizzazione utile per conseguire, se possibile, l'obiettivo di un'unica forma di assistenza di Gruppo;
- al fine di esaminare gli aspetti tecnici di tale proposta sotto il profilo della costituzione di una nuova Cassa Assistenza, della definizione del relativo Statuto e della previsione di specifiche coperture assicurative con primarie compagnie assicurative, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti aziendali del Gruppo Banco Popolare e da rappresentanti sindacali di tutte le aziende del medesimo Gruppo;

si conviene che:

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) Viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 36 del c.c. denominata "Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare" (di seguito per brevità Cassa), che erogherà trattamenti con decorrenza 1° gennaio 2009 agli associati in forma assicurativa.
- 3) In relazione a tale finalità, le Parti hanno condiviso lo Statuto della Cassa, che viene allegato al presente Accordo come parte integrante dello stesso (all. 2).
- 4) Le Parti impegnano il Consiglio di Amministrazione della Cassa a sottoporre i Regolamenti previsti dallo Statuto, ed eventuali successive modifiche, alla preventiva verifica ed approvazione delle Parti medesime.
- 5) Le Parti stabiliscono che i beneficiari destinatari dei trattamenti assistenziali sanitari della Cassa sono:
 - a) il personale in servizio al 31.12.2008
 - delle aree professionali e dei quadri direttivi di 1° e 2° livello della Banca Popolare di Novara Spa, delle altre aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex Gruppo Banca Popolare di Novara (compresi i lavoratori destinatari di specifiche intese), che risulti già iscritto, con la qualità di socio o di aggregato, alla Cassa Assistenza dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara e beneficiario delle prestazioni sanitarie per il tramite di quest'ultima;
 - dei quadri direttivi di 3° e 4° livello della Banca Popolare di Novara Spa e delle altre aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex Gruppo Banca Popolare di Novara, che risulti già iscritto alla CASDIC e beneficiario delle prestazioni sanitarie per il tramite di quest'ultima;
 - delle aree professionali e dei quadri direttivi di 1°, 2°, 3° e 4° livello della Banca Popolare di Lodi Spa, delle altre società dell'ex Gruppo BPI con trattamenti sanitari precedentemente armonizzati (Efibanca, SGS (ex BPL ICT), SGC, Bipielle Real Estate, Ducato, ex Bipitalia Gestioni) con quelli della ex Capogruppo e delle altre Aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex Gruppo Banca Popolare Italiana con trattamenti armonizzati, che risulti già iscritto alla CASDIC e beneficiario delle prestazioni sanitarie per il tramite di quest'ultima;
 - b) dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che abbiano perso le condizioni di appartenenza al Gruppo, e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva;
 - c) pensionati, aderenti al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") e superstiti già beneficiari dei trattamenti erogati da forme di assistenza sanitaria integrativa operanti nel Gruppo i cui Associati in servizio confluiscono nella Cassa a seguito di accordo sindacale;
 - d) dipendenti associati ai sensi dei precedenti punti a. e b. che cessino dal rapporto di lavoro con Aziende del Gruppo acquisendo il diritto alla pensione a carico dell'AGO,

o sostitutiva o esonerativa della stessa, entro l'anno successivo a quello della cessazione, ovvero entro i cinque anni successivi qualora la cessazione sia determinata dall'adesione al "Fondo di solidarietà", a condizione che al conseguimento del diritto alla pensione siano maturati almeno 12 anni di iscrizione alla Cassa, o ad altre forme assistenziali di Gruppo, o, in difetto, che siano stati associati alla Cassa dalla sua costituzione, oppure con accordi sindacali collettivi sullo specifico argomento;

- e) coniuge o convivente more uxorio o, in difetto, figlio inabile dell'Associato deceduto, ovvero cessato ai sensi dell'art. 6.b. dello Statuto, a condizione che risulti, al momento del subentro, beneficiario delle prestazioni della Cassa e richieda, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di proseguire il rapporto con la Cassa.
- f) il personale dipendente neo assunto a far data dal 1° gennaio 2009, con contratto di lavoro anche a tempo determinato (con durata minima di un anno), presso una delle seguenti aziende (Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Ducato, Efibanca, SGC, Bipitalia RealEstate, Bipitalia Broker);

Le Parti si danno atto che le forme assistenziali citate al precedente punto a) del presente articolo (Cassa di Assistenza dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara e polizze assicurative con contraenza CASDIC, di cui al precedente punto 5, lettera a, terzo alinea) cessano di operare con la data del 31 dicembre 2008, attivando, ove previsto, le procedure liquidative.

- 6) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 lettera e) dello Statuto si prevede che i contributi datoriali relativi ai collaboratori che recedano dalla Cassa siano versati a favore della Cassa medesima. Le Parti concordano che il recesso da una qualunque forma di assistenza sanitaria del Gruppo comporta l'impossibilità ad iscriversi successivamente ad altra forma di assistenza sanitaria del Gruppo.
- 7) Con la presente intesa deve considerarsi confermato il mantenimento della iscrizione alle forme di assistenza sanitaria di appartenenza, alle stesse condizioni, per i collaboratori associati a forme di assistenza sanitaria diverse da quelle indicate al precedente art. 5, anche in considerazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro del 30.06.2007.
- 8) Con riferimento alla gestione dei primi due anni di esercizio della Cassa, le Parti danno mandato ai neo Consiglieri della Cassa di individuare le coperture sanitarie assicurative a favore degli associati, tra quelle dettagliate con i relativi premi nello specifico documento allegato (all. 3).
Sempre con riferimento alla gestione dei primi due anni di esercizio della Cassa, vengono confermati i contributi a carico delle Aziende a favore degli Associati in servizio nei valori già erogati per l'esercizio 2008.
- 9) Le Parti impegnano il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nell'individuazione della copertura assicurativa, a verificare:
 - la fattibilità del passaggio dei quadri direttivi di terzo e quarto livello dalla polizza Extra alla polizza Plus e viceversa, ferme restando le contribuzioni aziendali, in un'ottica di sostenibilità economica e di stabilità temporale;
 - il mantenimento dell'equilibrio finanziario delle linee della polizza, al fine di evitare sperequazioni tra le diverse categorie dei lavoratori;

- la possibilità di interventi per contenere i costi e mantenere le prestazioni previste della polizza Standard per i Pensionati.
- 10) Le Parti, al fine di garantire una solidarietà sostenibile nei confronti dei Pensionati associati alla Cassa, convengono che le diverse coperture sanitarie assicurative previste, rispettivamente, a favore degli associati in servizio e di quelli pensionati vengano sottoscritte contemporaneamente e con la medesima compagnia di assicurazione, a cura del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
 - 11) Con riferimento all'esercizio del primo mandato del Consiglio di Amministrazione della Cassa, sono indicati nel Verbale allegato i nominativi designati in rappresentanza degli associati, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui allo Statuto (all. 4). Tali indicazioni nominative potranno essere modificate con riferimento ad ogni annualità compresa nel mandato.
 - 12) Tenuto conto degli aspetti di assoluta novità dell'iniziativa oggetto del presente Accordo, sono previsti momenti di verifica semestrale tra il Consiglio di Amministrazione della Cassa e le Parti sottoscrittrici con la finalità di permettere ad Azienda e OO.SS. di seguire l'andamento ed il funzionamento della Cassa.
 - 13) Preventivamente al rinnovo delle polizze, e comunque entro 75 giorni dalla data di scadenza della polizza, il Consiglio di Amministrazione della Cassa segnala eventuali squilibri nel rapporto sinistri/premi alle Parti stipulanti le quali, entro i 30 giorni successivi dalla data di segnalazione, valuteranno proposte di interventi economici da sottoporre al Consiglio medesimo il quale sottoporrà al vaglio assembleare gli interventi ritenuti necessari, anche alla luce delle citate proposte formulate dalle Parti.
 - 14) Con riferimento alla materia oggetto del presente accordo, eventuali modifiche riguardanti le forme di assistenza sanitaria non assicurative esistenti nell'ambito del Gruppo potranno essere attuate esclusivamente previa specifiche intese, con la Delegazione di Gruppo e con gli Organismi Sindacali Aziendali interessati. Resta inteso che dette modifiche non potranno essere attuate senza il consenso degli Organismi Sindacali Aziendali medesimi.
 - 15) Nuove adesioni alla Cassa di dipendenti di Aziende del Gruppo destinatari di trattamenti di assistenza sanitaria integrativa assicurativi, non ricomprese nel presente accordo, potranno essere definite esclusivamente con accordi tra le Parti aziendali interessate.
 - 16) Le spese di costituzione della Cassa sono a carico del Banco Popolare. La gestione amministrativa della Cassa è demandata alla competente funzione della Capogruppo.
 - 17) Le Parti impegnano il Consiglio di Amministrazione a costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto da quattro membri: dal Presidente, dal VicePresidente, da uno dei consiglieri elettivi e da uno dei consiglieri designati dalla Capogruppo. Il Comitato Esecutivo avrà tra l'altro il compito di comporre eventuali controversie e di monitorare mensilmente l'andamento dei sinistri.
 - 18) Le Parti impegnano il Consiglio di Amministrazione a stabilire nel regolamento che tutti i pagamenti della Cassa siano autorizzati con firma abbinata del Presidente e del VicePresidente.

19) Le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione di prevedere che l'esercizio della facoltà di recesso da parte dei Pensionati possa avvenire entro sessanta giorni dalla data di costituzione della Cassa.

20) Le parti concordano che dopo la costituzione della Cassa di Assistenza Sanitaria del Gruppo Banco Popolare le ulteriori forme sanitarie del Gruppo che rimangono in essere sono:

- il Fondo Assistenza BPV-SGSP
- il Fondo Assistenza CreBerg
- Cassa CreBerg (Casped)
- Assistenza sanitaria assicurativa
 - CR.LU.PI.LI.
 - Banca Popolare di Crema
 - Banca Popolare di Cremona
 - Banca Caripe

Verona, 27 novembre 2008.

BANCO POPOLARE

in rappresentanza delle Aziende del Gruppo Banco Popolare

DELEGAZIONI DI GRUPPO

ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI

DIRCREDITO FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL UGL UILCA

BANCO POPOLARE

**BANCA POPOLARE
DI LODI**

**BANCA POPOLARE
DI NOVARA**

SGS

SGC

**BANCA POPOLARE
DI VERONA**

CREBERG

EFIBANCA

DUCATO

**BIPIELLE REAL
ESTATE**

BANCA ALETTI

ALETTI GESTIELLE